

**DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2015**  
**332/2015/S/GAS**

**DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA**  
**SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 luglio 2015

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rete di trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas" (di seguito: codice di rete tipo per il servizio di distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUVG): approvazione della parte II "regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG):

approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07" (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, VIS 97/11 (di seguito: deliberazione VIS 97/11);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 431/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 431/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità vigila "affinché l'attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sulla corretta applicazione del codice di rete";
- il capitolo 10 del codice di rete di trasporto, l'allegato "Misura del gas" e l'allegato 10/A, disciplinano l'attività di misura del volume di gas naturale, effettuata presso i punti di immissione e prelievo nella e dalla rete di trasporto;
- la suddetta attività di misura comprende le attività di installazione, manutenzione e gestione degli strumenti di misura, a carico del distributore (c.d. *metering*), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti, a carico del trasportatore (c.d. *meter reading*);
- il paragrafo 3.1, dell'allegato "Misura del gas", al capitolo 10 del codice di rete di trasporto, prevede che:  
"Al riscontro di guasti o starature di uno o più strumenti che compongono la catena di misura, l'elaborazione delle quantità può venire garantita dai dati primari forniti dalle apparecchiature di riserva e controllo ove presenti, una volta accertata la loro corretta taratura ed il regolare funzionamento.  
Nel caso non esistano apparati di riserva in base ai quali si possano rilevare i volumi prelevati si opera come segue:

- a) se nel mese di riscontro dell'anomalia vi sono giorni di misura valida rappresentativi dell'andamento dei prelievi, ne viene applicata la media giornaliera ai giorni di misura non valida o di mancanza di misura;
- b) altrimenti, viene calcolato un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi, e viene applicato per determinare i volumi mensili dei mesi di mancata misura, moltiplicandolo per i corrispondenti volumi mensili dell'anno precedente; il suddetto coefficiente viene determinato come rapporto tra  $m^3/d$  medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il  $m^3/d$  medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente: nel calcolo del  $m^3/d$  medio, vengono esclusi i giorni di non prelievo;
- c) (...)

Se il periodo di mancata misura perdura nel tempo per più di un mese o oltre, la quantità che verranno forfezzate e verbalizzate avranno incertezze sempre maggiori.

Per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate, Snam Rete Gas valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il Proprietario/gestore.”

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con deliberazione VIS 97/11, anche a seguito delle segnalazioni della società di distribuzione Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.Gas), è stato avviato un procedimento sanzionatorio - successivamente riunito al procedimento avviato con la deliberazione 431/2012/S/gas - per l'accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di SNAM Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG o trasportatore);
- le violazioni contestate a SRG hanno riguardato l'attività di misurazione, svolta dallo stesso trasportatore, del gas transitato attraverso 45 impianti di regolazione e misura (di seguito: impianti REMI), di proprietà della società S.I.DI.Gas, per il periodo 2003-2009;
- in particolare a SRG era stata contestata la possibile violazione:
  - dell'obbligo, di cui al paragrafo 3.1, dell'allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto il quale, nello stabilire i criteri da applicare per rilevare i volumi di gas in caso di anomalie sugli impianti REMI, prevede, tra l'altro, che, per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte ipotesi di anomalie, “Snam Rete Gas S.p.A. valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il proprietario/gestore”;
  - dell'obbligo di cui al paragrafo 6, dell'Allegato A/10, del codice di rete di trasporto, il quale prevede che “nel caso si renda necessaria l'emissione di un nuovo verbale di misura, dovuta alla constatazione di errori, anomalie

- riguardanti periodi per i quali siano già stati emessi i relativi verbali, il trasportatore provvede al ricalcolo ed all'invio del nuovo verbale di misura”;
- con nota 10 dicembre 2012 (prot. Autorità 40120), SRG ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com una proposta di impegni relativa alla contestazione di cui alla deliberazione VIS 97/11;
  - con note 1 marzo 2013 (prot. Autorità 8392) e 7 giugno 2013 (prot. Autorità 21064), SRG ha informato il Responsabile del procedimento delle comunicazioni inviate alla società S.I.DI.Gas in merito all'attività di misura del gas transitato attraverso i 45 impianti REMI, di proprietà di quest'ultima, per il periodo 2003-2009;
  - in data 14 novembre 2013 si è svolta l'audizione, dinanzi al Responsabile del procedimento, della società SRG e, in data 9 dicembre 2013, si è svolta l'audizione, dinanzi al Responsabile del procedimento, della società S.I.DI.Gas;
  - con note 19 novembre 2013 (prot. Autorità 36725) e 29 novembre 2013 (prot. Autorità 37951), il trasportatore – anche a seguito delle richieste di informazioni avanzate dal Responsabile del procedimento in sede di audizione – ha inviato ulteriore memorie integrative della citata proposta di impegni presentata in data 6 dicembre 2012;
  - con nota 28 gennaio 2014 (prot. Autorità 2502), il Responsabile del procedimento ha inviato, a SRG, ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una richiesta di informazioni in merito alla condotta contestata con la deliberazione VIS 97/11; in particolare, è stato chiesto alla società di specificare, tra l'altro, cosa intendesse per il criterio del c.d. *forfait*, asseritamente utilizzato per la determinazione dei dati di misura del gas transitato presso ciascun punto di riconsegna e in quali casi questo fosse stato applicato.
  - con nota 27 febbraio 2014 (prot. Autorità 5820), la società ha dato riscontro a detta richiesta, individuando, per ogni singola cabina REMI e per ogni mese del periodo, dall'anno 2003 all'anno 2009, i casi di applicazione del criterio del *forfait*; dall'analisi della documentazione allegata alla citata nota si evince che, con la dicitura *forfait*, SRG intendeva una verbalizzazione effettuata – tenuto conto dei dati storici disponibili – in base ai criteri previsti dalla lettera a), dalla lettera b) o dall'ultimo capoverso (c.d. “altri casi”) del paragrafo 3.1. dell'allegato “Misura del gas” cap. 10, del codice di rete di trasporto;
  - con nota 1 agosto 2014 (prot. Autorità 21795), il Responsabile del procedimento - anche a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa con la citata nota del 27 febbraio 2014 - ha inviato, a SRG, una richiesta di chiarimenti e precisazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com; in particolare, era stato chiesto alla società di chiarire le motivazioni sottese all'utilizzo del criterio per la determinazione dei dati di misura, di cui alla lettera b) del paragrafo 3.1., dell'allegato “Misura del gas” cap. 10, del codice di rete di trasporto, anche nei casi di malfunzionamento di durata superiore al mese e di chiarire se fossero state intraprese o si

intendessero intraprendere attività volte a rideterminare i dati di misura verbalizzati a S.I.DI.Gas S.p.A. in base ad una eventuale non corretta applicazione di tale criterio nei citati casi di malfunzionamento;

- la società ha ritenuto di non dare riscontro a detta richiesta di chiarimenti;
- nella riunione del 9 luglio 2015, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- SRG ha dichiarato, nella proposta di impegni del 10 dicembre 2012 (prot. Autorità 40120), di aver richiesto a S.I.DI.Gas – prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio – ulteriori informazioni al fine di valutare gli elementi tecnici a supporto della contestazione dei dati di misura verbalizzati dal trasportatore ma che gli elementi forniti dal distributore erano consistiti essenzialmente in misure dei consumi “*effettuati direttamente da S.I.DI.Gas presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione da essa gestite*”; tali dati sono stati ritenuti non riscontrabili oggettivamente da SRG e conseguentemente inidonei per concordare con il distributore soluzioni alternative al criterio di cui al paragrafo 3.1. lett. b) del codice di rete di trasporto – Allegato Misura del gas (definito dalla società come criterio del “*forfait*”);
- con la medesima proposta, SRG si era, inoltre, impegnata “*a richiedere e valutare eventuali, diversi o ulteriori elementi tecnici che S.I.DI.Gas dovesse presentare, utili ad una riverbalizzazione*”; con le citate note 1 marzo 2013 e 7 giugno 2013 SRG ha informato il Responsabile del procedimento che tali richieste erano state inviate a S.I.DI.Gas ma che non avevano avuto alcun riscontro da parte del distributore;
- la citata nota del 10 dicembre 2012, successivamente integrata dalla nota 29 novembre 2013, SRG reca, altresì, due impegni consistenti rispettivamente:
  - a) nel miglioramento della piattaforma web del trasportatore (attraverso nuove funzionalità del Portale Misura) per consentire al distributore di verificare prontamente la presenza di anomalie degli impianti di misura, prima della ricezione del verbale cartaceo da parte del trasportatore (anche attraverso l'estrazione di *report* e grafici esplicativi); nonché nel miglioramento, in termini di maggior chiarezza, del verbale di misura cartaceo (impegno n. 1);
  - b) nell'integrazione delle procedure aziendali di messa a disposizione dei dati di misura, attraverso una comunicazione – inviata ai titolari degli impianti di misura, agli utenti della rete titolari di capacità e per conoscenza all'Autorità – volta a rendere noto l'utilizzo, per tre mesi consecutivi, del metodo del *forfait* per la verbalizzazione dei volumi e ad invitare il titolare dell'impianto ad assumere provvedimenti adeguati a sanare le anomalie; tale impegno prevede, inoltre, una comunicazione annuale all'Autorità con la quale viene informata dell'elenco dei titolari degli impianti di misura che non hanno provveduto, nonostante le predette segnalazioni, a sanare le anomalie oggetto di segnalazioni (impegno n. 2).

## **RITENUTO CHE:**

- dall'esame della proposta di cui alla citata nota 10 dicembre 2012, successivamente integrata dalla nota 29 novembre 2013 e della successiva documentazione allegata non si evince, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate:
  - (i) sia con riferimento alla mancata applicazione di soluzioni e criteri concordati con il distributore o quantomeno idonei, per la verbalizzazione dei dati di misura dei 45 impianti REMI, di proprietà della società S.I.DI.Gas, per il periodo 2003-2009, interessati da malfunzionamenti ripetuti nel tempo;
  - (ii) sia con riferimento alla mancata emissione di un nuovo verbale contenente il ricalcolo di tali dati di misura;
- gli impegni n. 1 (segnalazione informatica delle anomalie e miglioramento del verbale di misura) e n. 2 (maggiori comunicazioni in caso di anomalie che hanno portato a verbalizzare il dato di misura tramite il criterio del *forfait*) non risultano, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere c) e d) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, utili o comunque idonei a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate;
- la proposta di SRG avrebbe dovuto contenere – indipendentemente dall'apporto collaborativo di S.I.DI.Gas – impegni volti alla emissione di un nuovo verbale di misura contenente il ricalcolo dei dati che erano stati determinati in base ad una non corretta applicazione dei criteri di cui alla lettera b) e dell'ultimo capoverso del paragrafo 3.1, dell'allegato "Misura del gas" al capitolo 10, del codice di rete di trasporto; modifiche, queste ultime, che avrebbero permesso di eliminare, almeno in parte, le conseguenze immediate e dirette della violazione contestata con il procedimento sanzionatorio in esame;
- l'applicazione, infatti, da parte di SRG, dei criteri di cui alla lettera b) e di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 3.1, dell'allegato "Misura del gas" al capitolo 10, del codice di rete di trasporto, oltre a non essere stata oggetto di accordo con il distributore, come richiesto dalla regolazione, si è dimostrata, comunque, non corretta in quanto, dall'analisi dei dati inviati da SRG, detta applicazione ha comportato una verbalizzazione palesemente in contrasto con l'andamento dei dati storici, come ricostruiti da SRG stessa; inoltre, il criterio di cui alla lettera b), del paragrafo 3.1, dell'allegato "Misura del gas" al capitolo 10, del codice di rete di trasporto, risulta dall'applicazione di un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi, determinato come rapporto tra il  $m^3/d$  medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia e il  $m^3/d$  medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente. Quindi, la corretta applicazione di tale criterio presuppone la disponibilità della media dei dati validi riferibili ai citati periodi, dati che non sempre erano nella disponibilità di Snam, proprio in ragione dei prolungati malfunzionamenti delle cabine REMI;

- non sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Snam Rete Gas S.p.A., nella versione risultante dalla nota 29 novembre 2013 (prot. Autorità 37951)

### **DELIBERA**

1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere b) e d) dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Snam Rete Gas S.p.A. nella versione risultante dalla nota 29 novembre 2013 (prot. Autorità 37951);
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Snam Rete Gas S.p.A., Piazza Santa Barbara 7, 20097 S. Donato Milanese (MI), mediante *pec* all'indirizzo [snamretegas@pec.snamretegas.it](mailto:snamretegas@pec.snamretegas.it), a SIDI.GAS, Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., Contrada Vasto 15, 83100 Avellino, mediante *pec* all'indirizzo [amministrazione@cert.sidigas.it](mailto:amministrazione@cert.sidigas.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

9 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*